

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-974 del 12/04/2016
Oggetto	Ditta FIORANI e C. S.p.A. ÷ Stabilimento di Piacenza. Modifica non sostanziale dell'AIA rilasciata con atto dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza D.D. n. 2601 del 28/12/2015. Modifica inerente a variazioni impiantistiche relative allo scarico delle acque reflue industriali.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-983 del 11/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dodici APRILE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: Ditta FIORANI e C. S.p.A. – Stabilimento di Piacenza. Modifica non sostanziale dell'AIA rilasciata con atto dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza D.D. n. 2601 del 28/12/2015. Modifica inerente a variazioni impiantistiche relative allo scarico delle acque reflue industriali.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Richiamate:

- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie in capo all'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC);

Visti :

- il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 (Norme in Materia Ambientale), che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 29.06.2010, n. 128, di modifica ed integrazione del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, anche per quanto attiene le norme in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (compresa l'abrogazione del D. Lgs. n. 59 del 18.02.2005);
- la Legge Regionale n. 21 del 05 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle A.I.A.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1198 del 30.7.2007 con la quale sono stati emanati indirizzi alle autorità competenti e all'A.R.P.A. per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna, prot. n. 187404 dell'01.08.2008, inerente alle indicazioni per la gestione delle A.I.A. rilasciate;
- il Decreto Ministeriale 24.04.2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs. 18.02.2005, n. 59, recante attuazione integrale alla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17.11.2008, n. 1913 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005";
- la Deliberazione di G.R. 16.02.2009, n. 155 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti da D. Lgs. n. 59/2005";
- in particolare l'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs n. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 128/2010, anch'esso relativo alle spese istruttorie;
- la "Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio" relativa alle emissioni industriali;
- la Deliberazione di G.R. 27/07/2011, n. 1113 "Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni Provinciali per i rinnovi delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)";
- la deliberazione di Giunta Regionale 23 aprile 2012, n. 497 "Indirizzi per il raccordo tra il Procedimento Unico del Suap e Procedimento A.I.A. (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la circolare regionale del 22/01/2013, prot. n. PG. 2013.16882, recante "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) e nuovo schema di A.I.A. (sesta circolare IPPC)";
- la circolare regionale del 27 settembre 2013 avente per oggetto "Prime indicazioni in merito alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il Decreto Legislativo 04 marzo 2014, n. 46, "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27/L del 27 marzo 2014;

- il Decreto Legislativo 13 novembre 2014, n. 272, "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art.5, comma1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 07 gennaio 2015;
- la Deliberazione di G.R. 16 marzo 2015, n. 245, "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";
- le circolari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare del 27/10/2014, prot. 22295 GAB, e del 17/06/2015, prot. 12422 GAB, recanti modalità applicative delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 46/2014;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170/2015 del 21 dicembre 2015 avente per oggetto "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015";

Ricordato che l'Amministrazione Provinciale, con:

- D.D. n. 2355 del 20/11/2012, aveva confermato, in capo alla ditta Fiorani & C. S.p.A., a seguito di rinnovo, l'autorizzazione integrata ambientale originariamente rilasciata con D.D. n. 2106 del 29/10/2007 per l'impianto sito in comune di Piacenza - via Coppalati 52 – in cui viene svolta l'attività di trattamento e lavorazione carni con una capacità di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate/giorno;
- D.D. n. 523 del 16/03/2015, aveva rilasciato una modifica non sostanziale all'AIA (di cui sopra) relativa alla riorganizzazione delle aree di lavorazione ed a variazioni impiantistiche per il miglioramento quali-quantitativo delle acque reflue industriali scaricate;
- D.D. n. 1321 del 07/07/2015, aveva rilasciato una modifica non sostanziale dell'AIA relativa all'installazione di un impianto fotovoltaico sulle coperture dello stabilimento;
- D.D. n. 1946 del 19/10/2015, aveva provveduto all'aggiornamento dell'AIA per variazioni relative alla riorganizzazione dell'area spedizioni;

Visto altresì:

- la richiesta avanzata dalla ditta Fiorani & C. S.p.A., tramite portale IPPC - A.I.A. in data 01/03/2016 (prot. Arpae n. 2110 del 04/03/2016), inerente a variazioni impiantistiche relative allo scarico delle acque reflue industriale (nuovo posizionamento vasca di equalizzazione e conseguente variazione del tracciato della linea fognaria e nuova ubicazione del pozzetto di scarico fiscale);
- la nota della Struttura Autorizzazioni Concessioni (SAC) di Arpae di Piacenza del 23/03/2016, prot. n. 2873, di avvio del procedimento e richiesta di "Relazione Istruttoria" al Servizio Territoriale della Sezione di Piacenza;
- il parere del Servizio Territoriale pervenuto alla SAC con nota prot. n. 3077 del 31/03/2016 che si riporta testualmente:

"In riferimento a quanto in oggetto richiamato, visionata la documentazione allegata da cui si evince che le modifiche proposte non apportano variazioni della capacità produttiva dell'attività IPPC esistente, non comportano attivazione di nuove attività, non generano aumento e/o variazione degli impatti sulle matrici ambientali, ma riguardano esclusivamente lo spostamento della prevista vasca di equalizzazione delle acque reflue,

si ritiene che nulla osti al rilascio della modifica non sostanziale proposta.

Alla luce di quanto sopra esposto, non si evidenzia la necessità di alcuna modifica sostanziale della parte prescrittiva ma si propone, tuttavia, di rettificare il documento "Condizioni dell'AIA" allegato alla D.D. n. 523 del 16/03/2015 come segue:

D 2 Condizioni specifiche per l'esercizio dell'impianto

D 2.1 Emissioni di acque reflue industriali

E' consentito lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali (costituite da acque di processo, acque meteoriche di dilavamento ed acque reflue domestiche).

- *lo scarico prima dell'ingresso in fognatura dovrà rispettare costantemente i limiti stabiliti della Tab. 3 dell'All. 5 al D. Lgs. 152/06, parte terza, per lo scarico in pubblica fognatura nonché dai Regolamenti emanati, nel corso di validità del presente atto, dall'Agenzia d'Ambito (ATERSIR).*
- *il rispetto dei limiti dovrà essere verificato nel pozzetto atto ai prelievi di legge, indicato come "Pozzetto di campionamento acque di processo industriali" nella **Tavola 2 Agg. B allegata all'Istanza di Modifica non Sostanziale inoltrata dalla Ditta il 01/03/2016 tramite portale IPPC-AIA** (planimetria relativa alla rete fognaria – schema*

planimetrico); tale pozzetto dovrà consentire un agevole campionamento per caduta ed essere sempre accessibile,

- *l'area interessata dall'impianto di sgrigliatura dovrà essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile."*

Ritenuto, pertanto, sulla scorta del parere tecnico di cui sopra, che sussistano i presupposti per la modifica dell'allegato "Condizioni dell'A.I.A.", parte integrante della D.D. n. 2355 del 20/11/2012 (nel caso specifico già modificata con D.D. n. 523 del 16/03/2015), sostituendo il punto D2.1 del paragrafo "D2 Condizioni specifiche per l'esercizio dell'impianto" come di seguito:

D 2.1 Emissioni di acque reflue industriali

E' consentito lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali (costituite da acque di processo, acque meteoriche di dilavamento ed acque reflue domestiche).

- ***lo scarico prima dell'ingresso in fognatura dovrà rispettare costantemente i limiti stabiliti della Tab. 3 dell'All. 5 al D. Lgs. 152/06, parte terza, per lo scarico in pubblica fognatura nonché dai Regolamenti emanati, nel corso di validità del presente atto, dall'Agenzia d'Ambito (ATERSIR).***
- ***il rispetto dei limiti dovrà essere verificato nel pozzetto atto ai prelievi di legge, indicato come "Pozzetto di campionamento acque di processo industriali" nella Tavola 2 Agg. B allegata all'Istanza di Modifica non Sostanziale inoltrata dalla Ditta il 01/03/2016 tramite portale IPPC-AIA (planimetria relativa alla rete fognaria – schema planimetrico); tale pozzetto dovrà consentire un agevole campionamento per caduta ed essere sempre accessibile,***
- ***l'area interessata dall'impianto di sgrigliatura dovrà essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile.***

Considerato che il presente provvedimento non comporta spese;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 e n. 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Visto inoltre il Regolamento di Arpae per il decentramento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di modificare l'allegato "Condizioni dell'A.I.A." alla D.D. n. 2355 del 20/11/2012 e successive modificazioni in premessa richiamate, relativo all'installazione della ditta Fiorani & C. S.p.A., sita in Piacenza via Coppalati n. 52, sostituendo il punto "D 2.1 Emissioni di acque reflue industriali" del paragrafo "D2 Condizioni specifiche per l'esercizio dell'impianto" nel testo di seguito riportato:

"D 2.1 Emissioni di acque reflue industriali

E' consentito lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali (costituite da acque di processo, acque meteoriche di dilavamento ed acque reflue domestiche).

- ***lo scarico prima dell'ingresso in fognatura dovrà rispettare costantemente i limiti stabiliti della Tab. 3 dell'All. 5 al D. Lgs. 152/06, parte terza, per lo scarico in pubblica fognatura nonché dai Regolamenti emanati, nel corso di validità del presente atto, dall'Agenzia d'Ambito (ATERSIR).***
- ***il rispetto dei limiti dovrà essere verificato nel pozzetto atto ai prelievi di legge, indicato come "Pozzetto di campionamento acque di processo industriali" nella Tavola 2 Agg. B allegata all'Istanza di Modifica non Sostanziale inoltrata dalla Ditta il 01/03/2016 tramite portale IPPC-AIA (planimetria relativa alla rete fognaria – schema planimetrico); tale pozzetto dovrà consentire un agevole campionamento per caduta ed essere sempre accessibile,***
- ***l'area interessata dall'impianto di sgrigliatura dovrà essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile."***

2. di confermare, per ciò che non riguarda la variazione apportata con la presente determinazione, quanto già disposto nel precedente atto dell'Amministrazione provinciale in premessa specificato;
3. di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate.

**SOTTOSCRITTO DALLA DIRIGENTE
DOTT.SSA ADALGISA TORSELLI
CON FIRMA DIGITALE**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.